PROCEDURA DI PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART. 18 DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI 2019-2021 E DELL'ART. 13 DELL'ACCORDO DI ATTUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DELL'AREA IMPIEGATI ANNI 2022-2024 PER IL PASSAGGIO DI COMPLESSIVE N. 2 UNITÀ DI PERSONALE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DALL'AREA DEGLI ASSISTENTI ALL'AREA DEI FUNZIONARI, NELL'AMBITO DELLA FAMIGLIA PROFESSIONALE AMMINISTRATIVA, GIURIDICA ED ECONOMICA, DI CUI ALL'ART. 9 DELL'ACCORDO DI ATTUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO A LIVELLO DI ENTE PER L'ANNO 2022

ART. 1 – OGGETTO

1. Con Determinazione dirigenziale n. 108 del 22 ottobre 2026, è stata indetta una procedura di progressione tra le aree ai sensi dell'art. 18 del Ccnl del personale del comparto delle funzioni centrali 2019-2021, nonché ai sensi dell'art. 13 dell'accordo di attuazione del Contratto Collettivo integrativo per il personale area impiegati per gli anni 2022-2024 per il passaggio di complessive n. 2 unità del personale della FNOPI dall'area degli assistenti all'area dei funzionari nell'ambito della famiglia professionale amministrativa, giuridica ed economica, di cui all'art. 9 dell'accordo di attuazione del contratto collettivo integrativo a livello di ente per l'anno 2022.
2. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è l'Avv. Antonino Costa.

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

1. La presente procedura è riservata al personale che, alla data di pubblicazione del presente avviso, risulti in possesso dei requisiti di seguito indicati:
 a) essere in servizio presso la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 b) essere inquadrato all'interno dell'area degli assistenti da almeno 5 anni;
 c) non aver riportato provvedimenti disciplinari nei due anni precedenti alla data della pubblicazione del bando, con esclusione delle sanzioni che vanno dal minimo del rimprovero verbale o scritto, al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, ovvero abbiano riportato un provvedimento disciplinare superiore al rimprovero verbale per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f) del CCNL del comparto Funzioni Centrali del 9 maggio 2022;
 d) aver conseguito una valutazione positiva negli ultimi n. 3 anni di servizio, o comunque nelle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico;

e) essere in possesso dei requisiti previsti dalla Tabella 3 allegata al citato CCNL del 9 maggio 2022, denominata "*Tabella di corrispondenza di cui all'art. 18*", ed in particolare: aver conseguito la laurea (triennale o magistrale).

2. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla presente procedura con riserva sino al riconoscimento del titolo da parte della competente Autorità ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 165/2001.
3. Sono esclusi dalla presente procedura i dipendenti che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
 a. abbiano avuto provvedimenti disciplinari, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, con esclusione delle sanzioni che vanno dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, ovvero abbiano riportato un provvedimento disciplinare superiore al rimprovero scritto per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f) del CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021;
 b. siano interessati, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.
4. Tutti/e i/le candidati/e sono ammessi/e con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati/e in qualsiasi momento della procedura, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di cui ai precedenti commi del presente articolo o la sussistenza di una delle cause di esclusione.
5. I/le candidati/e devono mantenere il possesso dei requisiti di accesso per tutta la durata della procedura e fino alla sottoscrizione del contratto individuale per l'inquadramento nella nuova area.

ART. 3 – CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Il passaggio dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari avviene sulla base di una apposita graduatoria redatta all'esito della valutazione dei criteri di seguito indicati:
 a. Valutazione positiva conseguita negli ultimi tre anni di servizio: max 10 punti;
 b. Titoli di studio o competenze professionali ovvero titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno: max 5 punti;
 c. Numero e tipologia degli incarichi con specifiche responsabilità formalmente assunti negli ultimi 5 anni all'interno dell'area degli assistenti: max 5 punti;
 d. Colloquio: max 10 punti.

2. Ai fini della progressione si intende superata la prova selettiva in caso di punteggio ottenuto non inferiore a 18/30. Il punteggio massimo conseguibile da ciascun candidato è pari a 30/30.

ART. 4 – VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione della performance conseguita dal candidato è pari a 10 punti. Si tiene conto della media dei punteggi relativi alle ultime tre valutazioni annuali conseguite nel triennio 2023 – 2024 - 2025. In ordine alla valutazione conseguita dal dipendente per la performance individuale per ciascun anno, viene attribuito il seguente punteggio:

Media del punteggio	*Punti attribuiti*
95-100%	10
90-94,99%	9
85-89.99%	7,5
80-84,99%	6
75-79,99%	5
Inferiore a 75%	0

ART. 5 – VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO ULTERIORI IN POSSESSO DEI CANDIDATI E COMPETENZE ACQUISITE

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione dei titoli di studio è pari a n. 5 punti.
 Per il titolo di studio posseduto dal candidato, alla data di pubblicazione del bando, sono attribuiti i seguenti punteggi:

Titolo di studio	*Punteggio*
a) Master universitario di II livello/Dottorato di ricerca	4 punti
b) Master universitario di I livello	3 punti
c) Corsi di alta formazione universitaria	1 punto
Competenze acquisite	*Punteggio*
a) Competenze informatiche certificate	0,5 punti
b) Competenze linguistiche certificate	0,5 punti

2. I punteggi attribuiti a ciascun titolo di studio elencato non sono cumulabili, salvo quelli attinenti alle certificazioni linguistiche ed informatiche. È valutato esclusivamente il titolo di studio più elevato posseduto e dichiarato dal candidato.
3. I titoli di studio universitari indicati sono valutabili solo se conseguiti presso le Istituzioni universitarie pubbliche e le Università non statali legalmente riconosciute.
 La valutazione di titoli di studio stranieri conseguiti all'estero finalizzata alla progressione di carriera è subordinata al riconoscimento del Ministero dell'Università e della ricerca ai sensi dell'art. 38, co. 3.1, del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 3, co. 1, lett. a) del DPR 30 luglio 2009, n. 189. Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi e ulteriori rispetto a quelli espressamente sopra indicati.

ART. 6 – VALUTAZIONE DEGLI INCARICHI DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ FORMALMENTE ASSUNTI ALL'INTERNO DELL'AREA DEGLI ASSISTENTI

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione degli incarichi assunti negli ultimi 5 anni all'interno dell'area degli assistenti, con particolare riguardo ad eventuali incarichi per specifiche responsabilità è pari a n. 5 punti.

Incarico assunto	*Punti attribuiti*
Specifica responsabilità formalmente conferita	Max 5 punti

2. Ai fini della definizione del punteggio verrà assegnato 1 punto per ogni anno in cui l'incarico è stato formalmente assunto negli ultimi 5 anni.

ART. 7 – COLLOQUIO FINALE

Gli ulteriori 10 punti saranno attribuiti sulla base di un colloquio nell'ambito delle competenze professionali maturate dal candidato nonché sugli altri elementi del curriculum non oggetto di valutazione con i criteri sopra descritti.

ART. 8 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

1. I dipendenti interessati alla progressione verticale che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 dovranno presentare apposita domanda, prodotta sull'allegato modulo (allegato 1), unitamente al proprio Curriculum Vitae in formato europeo.
2. Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente in forma telematica inviando a mezzo PEC.

3. Nella domanda di ammissione alla procedura di selezione, il dipendente deve indicare e/o dichiarare:
 a. nome e cognome;
 b. di essere dipendente della FNOPI, con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 c. di essere inquadrato all'interno dell'area professionale degli Assistenti da almeno 5 anni;
 d. di aver conseguito una valutazione positiva negli ultimi n. 3 anni di servizio;
 e. di essere in possesso dei requisiti previsti dalla Tabella 3 allegata al citato CCNL del 9 maggio 2022, denominata "*Tabella di corrispondenza di cui all'art. 18*", ed in particolare: aver conseguito la laurea (triennale o magistrale);
 f. di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 2, co. 3 del presente bando;
 g. il titolo di studio conseguito ai fini della valutazione;
 h. gli incarichi eventualmente assunti all'interno dell'area degli assistenti;
2. Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni rese nel contesto della domanda quali sostitutive di atto di notorietà, il dipendente deve allegare, ai sensi dell'art. 38, co. 3, del D.P.R. n. 445/2000, una copia fotostatica di un proprio documento di identità.
3. Nelle ipotesi di falsità delle dichiarazioni rese in sostituzione delle relative certificazioni ovvero degli atti di notorietà all'interno della domanda di ammissione alla selezione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n- 445/2000.
4. La FNOPI non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivanti da inesatte indicazioni del recapito da parte del dipendente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
5. Le domande di partecipazione alla procedura selettiva possono essere inoltrate, inviando il modello di domanda debitamente compilato di cui al documento allegato *1*), unitamente al proprio Curriculum Vitae in formato europeo, entro e non oltre il 30 ottobre 2026 tramite indirizzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo p.e.c. della FNOPI: federazione@cert.fnopi.it.
6. L'oggetto della p.e.c. dovrà essere il seguente: "*Domanda di partecipazione alla procedura di progressione tra le aree ai sensi dell'art. 18 del Ccnl del personale del comparto delle funzioni centrali 2019-2021 e dell'art. 13 dell'accordo di attuazione del Contratto Collettivo integrativo per il personale area impiegati per gli anni 2022-2024 per il passaggio di complessive n. 2 unità del personale della FNOPI dall'area degli assistenti all'area dei funzionari nell'ambito della famiglia professionale amministrativa, giuridica ed economica, di cui all'art. 9 dell'accordo di attuazione del contratto collettivo integrativo a livello di ente per l'anno 2022*".

Le domande inviate oltre il termine saranno escluse dalla selezione. A tal fine, fa fede la data contenuta nel messaggio di "*ricevuta di consegna*" della casella di posta elettronica certificata.

7. Con la sottoscrizione e l'invio della domanda e dei relativi allegati è espresso il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

ART. 9 – COMMISSIONE VALUTATRICE

1. Con Determina del Direttore Generale verrà nominata la Commissione valutatrice composta da tre membri di cui uno in qualità di Presidente e due componenti.
2. La Commissione sarà affiancata da un Segretario verbalizzante.
3. Non possono far parte della Commissione, né esserne segretario, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità con i concorrenti ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c..

ART. 10 – GRADUATORIA FINALE

1. Terminata la procedura di valutazione, con apposito provvedimento dirigenziale, sarà comunicata la graduatoria degli aventi diritto al passaggio dall'area degli assistenti all'area dei funzionari.
2. Nell'ambito della graduatoria, in caso di parità di punteggio, verrà assegnata precedenza al dipendente con la maggiore anzianità di servizio; in caso di parità ulteriore, verrà assegnata precedenza al dipendente con la maggiore età anagrafica.
3. Conseguono il passaggio dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari i dipendenti utilmente collocati in graduatoria, nei limiti delle risorse stanziate.
4. Il passaggio dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari ha decorrenza giuridica ed economica a far data dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

ART. 11 – INQUADRAMENTO ENTRO L'AREA DEI FUNZIONARI

1. I candidati dichiarati vincitori della presente procedura saranno inquadrati nell'Area dei Funzionari.
2. I dipendenti vincitori della presente procedura, previa manifestazione del relativo consenso, sono esonerati dallo svolgimento del periodo di prova, secondo quanto previsto dall'art.12, comma 2, del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2022-2024, sottoscritto il 27 gennaio 2025.
3. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dalla procedura di progressione per difetto dei requisiti di

ammissione all'esito della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nella domanda di ammissione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

4. Al personale che consegue la progressione sarà corrisposta la retribuzione annua prevista dal vigente C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali per l'Area dei Funzionari, fermo restando che il passaggio all'area superiore non potrà in alcun caso comportare una riduzione della retribuzione annua complessivamente percepita dal dipendente alla data dell'inquadramento. Qualora tale retribuzione sia superiore al trattamento economico previsto per il nuovo inquadramento, sarà garantita la conservazione dell'importo più favorevole nelle forme consentite dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali degli interessati saranno trattati in forma cartacea o informatica per le finalità di espletamento e gestione della presente procedura e, eventualmente, per le sole finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro.
2. Il titolare del trattamento dei dati è la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche. Il responsabile del trattamento e della protezione dati è la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche.

ART. 13 – INFORMAZIONI IN ORDINE ALLA PROCEDURA

1. Per informazioni relative al proprio fascicolo personale, al bando di selezione, ivi comprese le informazioni relative alla valutazione, i candidati possono rivolgersi all'amministrazione, scrivendo all'indirizzo: federazione@fnopi.it.

Il Direttore Generale
Avv. Giuseppe Mazzotta

GIUSEPPE
MAZZOTTA
23.10.2026
11:08:42
GMT+02:00